

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2007²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Uri

all'articolo 77 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 novembre 2006;

2. Svitto

al § 72 capoversi 1 e 4 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 17 giugno 2007;

3. Zugo

ai §§ 20 capoverso 1, 27 capoverso 3, 38 capoverso 1 secondo periodo, 78 capoverso 1 lettera c e § 8 delle disposizioni finali e transitorie, al § 7 delle disposizioni finali e transitorie, al § 31 lettera d numero 4 nonché al § 78 capoverso 1 lettera b, accettati nella votazione popolare del 17 giugno 2007;

4. Basilea Campagna

al § 52 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2007;

5. Sciaffusa

all'articolo 43 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 settembre 2006;

6. Appenzello Interno

agli articoli 19 e 33, 27, 30 e 46 della costituzione cantonale, accettati dalla Landsgemeinde ordinaria del 29 aprile 2007;

¹ RS 101
² FF 2007 6913

7. San Gallo

all'articolo 63 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2007;

8. Grigioni

all'articolo 50 capoverso 3 della costituzione cantonale accettato nella votazione popolare del 24 settembre 2006, nonché agli articoli 21 capoversi 1 e 3, 51a e 55 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 novembre 2006;

9. Argovia

al § 72 capoversi 1 e 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare dell'11 marzo 2007;

10. Vallese

agli articoli 28 e 29 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare dell'11 marzo 2007.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.